



**CIRCOLARE N. 375**

**ALLA ATTENZIONE  
DEI DOCENTI  
DEGLI STUDENTI  
DEI GENITORI  
SEDE**

**OGGETTO: Modifiche in materia politica sanitaria regione Veneto**

Si comunica che sono state modificate le norme regionali in materia di medicina scolastica ed è stata abolita la richiesta del certificato medico oltre i cinque giorni di assenza per malattia.

Si allega il testo della Legge regionale 19/3/2013 n 2 art. 3 con evidenziate le modifiche apportate.

**Art. 3**

**Determinazioni in materia di medicina scolastica**

1. Sono aboliti gli obblighi di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 "Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica" e agli articoli 8 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 "Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica" concernenti l'attività medica all'interno delle strutture scolastiche.

2. Il certificato di esonero dalle lezioni di educazione fisica, previsto dall'articolo 303 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", il certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori di cui alle circolari del Ministero della sanità 24 giugno 1992, n. 25 e 20 aprile 2000, n. 6 "Soggiorni di vacanza per minori: misure sanitarie per l'ammissione" **ed il certificato di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza, previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518,** sono rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

**2/bis (nuova introduzione) Nel territorio della Regione del Veneto è abolito l'obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia.**

Vicenza, 3 febbraio 2020

Il Dirigente Scolastico  
F.to prof. A. FRIZZO